

**Legge regionale 22 marzo 2022, n. 8 (BUR n. 39/2022)
(Novellazione) – Testo storico**

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN
MATERIA DI GRANDI EVENTI E DI POLITICHE DEL LAVORO**

Art. 1 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è sostituito dal seguente:

"3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale:

- a) approva i criteri distinti in ordine di rilevanza economica, culturale e di complessità organizzativa, anche con riferimento ai diversi settori di competenza, e le modalità procedurali per il riconoscimento e il finanziamento dei Grandi Eventi, previo parere della Commissione consiliare competente;*
- b) approva il programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e lo comunica tempestivamente alla competente Commissione consiliare;*
- c) trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sugli eventi finanziati nell'anno precedente."*

Art. 2 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: *"di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui il Direttore di Veneto Lavoro con funzioni di presidente"*.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.